



COMUNE DI BOCENAGO

Provincia di Trento

Via A. Ferrazza n. 54

Tel. 0465/804505 – Fax 0465/804854

e-mail: bocenago@comuni.infotn.it

DISCIPLINARE TECNICO ECONOMICO PER LA CONCESSIONE IN USO DELLA "MALGA ZELEDRIA" ALPEGGIO – PRODUZIONE E VENDITA PRODOTTI LATTIERO CASEARI – ATTIVITA' AGRITURISTICA

INDICE:

TITOLO I - ASPETTI GENERALI	- 2 -
Art.1 - Oggetto.....	- 2 -
Art. 2 - Descrizione della malga	- 2 -
Art. 3 - Destinazione della malga (in relazione al bestiame alpeggiato).....	- 3 -
Art. 4 - Durata della monticazione	- 3 -
Art. 5 - Determinazione del carico.....	- 3 -
Art. 6 - Limitazione alle categorie di animali monticati	- 4 -
Art. 7 - Condizioni igienico – sanitarie.....	- 4 -
Art. 8 - Manutenzioni ordinarie (Interventi di conservazione).....	- 4 -
Art. 9 - Interventi di miglioramento e manutenzione straordinaria	- 5 -
Art. 10 - Oneri generali a carico del concessionario	- 5 -
Art. 11 - Ulteriori oneri a carico del concessionario	- 6 -
Art. 12 - Durata della concessione	- 6 -
Art. 13 - Cauzione definitiva e coperture assicurative	- 6 -
Art. 14 - Oneri generali a carico del concessionario	- 7 -
Art. 15 - Oneri particolari del concessionario per la gestione della malga	- 7 -
Art. 16 - Oneri per la proprietà	- 7 -
Art. 17 - Responsabilità civili	- 8 -
Art. 18 - Divieto di subaffitto/subconcessione	- 8 -
TITOLO II -ASPETTI ECONOMICI	- 8 -
Art. 19 - Canone annuo	- 8 -
TITOLO III - ASPETTI TECNICI	- 8 -
Art. 20 – Generalità	- 8 -
Art. 21 - Gestione degli animali al pascolo.....	- 9 -
Art. 22 - Integrazioni alimentari.....	- 9 -
Art. 23 - Contenimento della flora infestante	- 9 -
Art. 24 - Concimazione e gestione delle deiezioni	- 9 -
TITOLO IV - PRODUZIONE E VENDITA DIRETTA AL PUBBLICO DI PRODOTTI LATTIERO CASEARI	- 9 -
Art. 25 - Produzione e vendita diretta al pubblico del formaggio in malga.....	- 9 -
Art. 26 - Lavorazione del latte nella casera	- 10 -
Art. 27 - Documentazione presente in malga	- 10 -
TITOLO V - ATTIVITA' AGRITURISTICA	- 11 -
Art. 28 - Ospitalità per soggiorno turistico (capienza massima SEI ospiti).....	- 11 -
Art. 29 - Obblighi del concessionario	- 11 -
TITOLO VI - PROCEDURE	- 11 -
Art. 30 - Consegna e riconsegna della malga.....	- 11 -
TITOLO VII - VIGILANZA E SANZIONI.....	- 12 -
Art. 31 - Inadempienze e penalità.....	- 12 -
Art. 32 - Risoluzione anticipata e recesso	- 13 -
Art. 33 - Clausole di risoluzione espressa	- 13 -

TITOLO I - ASPETTI GENERALI

Art.1 - Oggetto

Il presente **Disciplinare tecnico – economico per la gestione della MALGA ZELEDRIA** (codice pascolo: **143TN050**) fa parte integrante - ai sensi dell'art. 25, comma 4 bis, della L.P. 28 marzo 2003, n. 4 - dell'atto di concessione della malga denominata **MALGA ZELEDRIA** di proprietà del Comune di Bocenago (TN) ubicata in C.C. Pinzolo

L'utilizzazione della malga è considerata nel suo complesso di pascolo ed infrastrutture secondo l'uso zootecnico normale e nel rispetto delle relative destinazioni e delle consuetudini locali.

Art. 2 - Descrizione della malga

La consistenza della superficie pabulare della malga è pari a:

<input checked="" type="checkbox"/> Pascoli puliti senza tara	NETTI ha 72,4914;
<input checked="" type="checkbox"/> Pascoli con tara 20%	NETTI ha 26,7181;
<input checked="" type="checkbox"/> Pascoli con tara 50%	NETTI ha 16,4274;
TOTALE SUPERFICIE LORDA	ha 138,7451;
TOTALE SUPERFICIE NETTA	ha 115,6369.

La superficie pascolabile è contraddistinta dalle seguenti particelle fondiarie:

Prog.	Comune catastale	Numero particella fondiaria/edificiale	Subalterno	Superficie catastale (mq)	Superficie pascolabile (mq)
1.	Pinzolo	4448/1		398434	VEDI TABELLA ALLEGATA
2.	Pinzolo	4448/4		10146	
3.	Pinzolo	4448/5		4080	
4.	Pinzolo	4448/11		7786	
5.	Pinzolo	4448/15		6708	
6.	Pinzolo	4448/20		1357	
7.	Pinzolo	4448/21		500	
8.	Pinzolo	4448/22		17095	
9.	Pinzolo	4448/25		500	
10.	Pinzolo	4502		3480	
11.	Pinzolo	4443/1		2082879	
12.	Pinzolo	4443/76		592592	
13.	Pinzolo	4444/1		100708	
14.	Pinzolo	4445		6942	
1-	Pinzolo	.1426		300	
2-	Pinzolo	.611		927	
3-	Pinzolo	.612		307	
4-	Pinzolo	.903		1441	

I diritti e le servitù inerenti le malghe sono quelli risultanti dal Libro Fondiario e quelli finora praticati.

La consistenza degli edifici con i relativi impianti ed attrezzature è dettagliatamente elencata nel verbale di consegna della malga. NON è compresa nella concessione in uso la p.ed. 610 in C.C. Pinzolo

Presso la malga è possibile

- ☒ trasformare il latte prodotto;
- ☒ svolgere attività agrituristica.

Art. 3 - Destinazione della malga (in relazione al bestiame alpeggiato)

La malga è destinata prioritariamente all'allevamento di:

- ☒ Vacche in lattazione
- ☐ Bovini in allevamento/asciutta
- ☐ Bovini da ingrasso
- ☐ Capre da latte
- ☐ Ovicapri da allevamento/carne
- ☐ Equini

Art. 4 - Durata della monticazione

Il periodo di monticazione non potrà avere durata inferiore a quella indicata in sede di offerta e potrà di regola iniziare il 10.06 d'ogni anno (periodo di 70 giorni), nel rispetto delle vigenti prescrizioni di massima di polizia forestale e comunque quando le condizioni di vegetazione siano idonee.

Eventuali anticipi, ritardi o proroghe del periodo di monticazione dovranno essere preventivamente autorizzati dalla proprietà e dal Servizio Foreste e Fauna, tenuto conto delle condizioni stazionali, dell'andamento climatico e dello stato del cotico.

Art. 5 - Determinazione del carico

Il carico ottimale di bestiame è di 90 (novanta) U.B.A. (unità bovine adulte) così determinabili:

- ✓ - Vacche in lattazione e altri bovini di oltre due anni = 1 U.B.A.
- ✓ - Equini di oltre 6 mesi = 1 U.B.A.
- ✓ - Bovini da 6 mesi a 2 anni = 0,6 U.B.A.
- ✓ - Bovini sotto i 6 mesi = 0,4 U.B.A.
- ✓ - Ovini = 0,15 U.B.A.
- ✓ - Caprini = 0,15 U.B.A.

L'età del bestiame per il calcolo delle unità bovine adulte è accertato all'inizio del periodo di pascolamento. Il passaggio tra fasce d'età per il calcolo delle UBA durante il periodo di monticazione, non ha effetti ai fini del superamento del limite massimo di UBA monticabili.

Per garantire la buona conservazione del pascolo il concessionario si impegna a monticare il carico stabilito, fatta salva una tolleranza in più o in meno del 10%. Tale tolleranza è evidenziata nel verbale di consegna e/o di carico.

La proprietà si riserva di controllare il rispetto del carico.

Le U.B.A. mancanti od eccedenti saranno addebitate al concessionario al prezzo di € 15,00.-, salvo il caso in cui le U.B.A. vengano a mancare per disposizioni emesse dall'autorità veterinaria e comunicata al proprietario del bestiame entro 45 giorni dalla data di monticazione.

Fatti salvi i casi di forza maggiore, qualora la malga non venga caricata con il numero minimo di + o – il 10% di 90 UBA, la proprietà, previa diffida al reintegro del carico animale, provvederà unilateralmente alla risoluzione del contratto.

Nel caso in cui la malga non sia monticata il concessionario è in ogni caso tenuto al pagamento dell'intero canone d'affitto/concessione, e la proprietà potrà trattenere l'intera cauzione o parte di essa come risarcimento dei danni che la mancata monticazione reca al pascolo.

Art. 6 - Limitazione alle categorie di animali monticati

In relazione a quanto disposto dall'art. 3 del presente disciplinare tecnico-economico, la malga è utilizzata principalmente per il pascolo di vacche in lattazione dei quali **almeno n. 54 (CINQUANTAQUATTRO) UBA dovranno essere vacche in lattazione.** Le limitazioni alle categorie di animali monticati sono conseguentemente le seguenti:

- ✓ La presenza di capi (es. bovini maschi) è ammessa nella percentuale massima del 10 % con riferimento al carico ottimale della malga;
- ✓ La presenza di capi (es. equini) è ammessa nella percentuale massima del 5 % con riferimento al carico ottimale della malga;
- ✓ La presenza di capi bovine asciutte per prossimità al parto è ammessa nella percentuale massima del 10 % con riferimento al carico ottimale della malga;

Il concessionario è vincolato al rispetto dei limiti percentuali inferiori eventualmente indicati in sede di presentazione dell'offerta.

Art. 7 - Condizioni igienico – sanitarie

Il concessionario si impegna a rispettare le Direttive per la disciplina della monticazione e demonticazione del bestiame nella Provincia autonoma di Trento deliberate annualmente dalla Giunta Provinciale.

Per il latte prodotto e trasformato in alpeggio, la lavorazione deve avvenire nel rispetto della Deliberazione della Giunta Provinciale n. 1414 del 08/06/2001 avente per oggetto “Direttiva per la messa a norma delle “casere” annesse alle malghe e adibite alla trasformazione del latte prodotto” ed in particolare in conformità alle linee di indirizzo per l'applicazione dell'autocontrollo in alpeggio.

Art. 8 - Manutenzioni ordinarie (Interventi di conservazione)

Gli interventi manutentori ordinari dei fabbricati, della viabilità interna alla malga, al pascolo e delle attrezzature fisse nello stato di conservazione in cui sono stati consegnati, e secondo la rispettiva destinazione, nonché le riparazioni dipendenti dal deterioramento prodotto dall'uso, sono a carico del concessionario, così come ogni altra manutenzione riguardante gli impianti, i servizi e le attrezzature (comprese quelle antincendio).

Le ordinarie manutenzioni dei fabbricati e delle infrastrutture ivi comprese chiudende, pozze, vasche di abbeveraggio (compresi i galleggianti) ed i relativi tubi di collegamento, fuochi e camini devono essere eseguite entro il termine massimo coincidente con la data di fine monticazione.

Qualora non vi provveda il Concessionario, l'Ente proprietario potrà far eseguire i lavori necessari utilizzando i fondi costituenti la cauzione definitiva.

Al concessionario competono pure le opere di miglioramento dei pascoli, la cui tipologia e quantità sono indicate nel presente disciplinare e nel verbale di consegna dell'alpeggio. Le concimaie e le relative tubazioni di carico, devono essere tenute in perfetta efficienza e lo stallatico deve essere asportato e disperso nel pascolo, di norma, alla fine del periodo di monticazione. Alla fine della stagione monticatoria sia le stalle sia le concimaie devono risultare ripulite e vuotate. E' vietata l'asportazione del letame dalla malga.

Devono essere svuotate annualmente dal concessionario, con le procedure previste dalle vigenti normative, le fosse biologiche a servizio della malga.

La proprietà ha facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, verifiche per constatare l'ottimale manutenzione degli immobili e di tutto quanto in essi contenuto.

Nel caso in cui la verifica attestasse, a giudizio insindacabile dell'Ente proprietario, una insufficiente manutenzione o danni di qualsiasi genere, fatti salvi gli interventi di straordinaria manutenzione, l'addebito è contestato per iscritto al concessionario che, entro quindici giorni, si impegna a provvedere alla realizzazione degli interventi, seguendo, se indicate, le disposizioni impartite in proposito dalla proprietà. In difetto, la proprietà realizza gli interventi, recuperando le spese sostenute dalla cauzione definitiva.

In ogni caso nessuna spesa potrà fare capo all'Ente concedente in ordine alla gestione degli immobili e delle aree, la cui manutenzione ordinaria è, come sopra precisato, a carico del concessionario. Il concessionario dovrà pertanto svolgere la sua attività con diligenza, in modo d'assicurare l'ottimale funzionamento degli immobili dati in concessione e la loro migliore manutenzione ordinaria.

Le manutenzioni divenute straordinarie a seguito di incuria, dolo e colpa grave del concessionario sono a carico dello stesso con conseguente incameramento della cauzione definitiva.

Art. 9 - Interventi di miglioramento e manutenzione straordinaria

Preferibilmente nel periodo dal 20.09 al 30.11, il Comune di Bocenago ha facoltà di eseguire opere di miglioramento, sistemazione, ristrutturazione e manutenzione straordinaria di fabbricati, manutenzione straordinaria e sistemazione della viabilità, interventi per l'approvvigionamento idrico ed energetico, etc. senza che il concessionario possa opporsi e senza poter pretendere indennizzo o risarcimento alcuno.

Le migliorie da eseguire da parte del concessionario dovranno essere preventivamente autorizzate dalla proprietà, che avrà facoltà di ritenerle senza obbligo di corrispondere indennizzo o compenso alcuno.

Art. 10 - Oneri generali a carico del concessionario

Il concessionario dovrà essere provvisto di tutte le licenze e permessi previsti dalle vigenti disposizioni di legge per lo svolgimento delle attività contemplate dalla concessione e dal presente disciplinare.

Il concessionario si impegna a rispettare la vigente normativa e le regole igienico sanitarie in materia di alpeggio, lavorazione e conservazione del latte, produzione e vendita al pubblico di burro e formaggi freschi e stagionati superiori ai 60 giorni.

Il concessionario si impegna altresì al rispetto della normativa che disciplina l'attività agrituristica mediante ospitalità per soggiorno turistico.

Nello svolgimento delle predette attività il concessionario si impegna ad applicare tutte le normative antinfortunistiche, previdenziali, assistenziali ed assicurative vigenti.

Il concessionario dovrà provvedere agli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza effettuando la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchinari ed impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza.

Art. 11 - Ulteriori oneri a carico del concessionario

Il concessionario dovrà, inoltre garantire, il corretto pascolamento, nel rispetto delle disposizioni delle Autorità Forestali. Il concessionario si impegna, su richiesta del Comune di Bocenago, ad estirpare le eventuali piante infestanti che dovessero minacciare il pascolo. La proprietà a nessun titolo risponderà per l'eventuale carenza di approvvigionamento idrico da qualsiasi causa dipendente.

Qualunque danno o rottura, la cui riparazione non compete al concessionario, va segnalata immediatamente in forma scritta alla proprietà affinché intervenga.

Qualora si verifichino situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, dovute per esempio a piante pericolanti, spandimento d'acqua, frane e quant'altro, il concessionario si impegna ad avvisare immediatamente la proprietà ed i competenti organi comunali, adottando, nel contempo, tutti i provvedimenti atti ad evitare danni e incidenti.

Art. 12 - Durata della concessione

La durata della concessione è fissata in sei anni con inizio il 15 maggio 2024 e termine al 14 maggio 2030 con scadenza irrevocabile, senza bisogno di disdetta alcuna. L'Amministrazione comunale si riserva opzione di prorogare, con apposito provvedimento amministrativo, per un massimo di una annualità

Art. 13 - Cauzione definitiva e coperture assicurative

Fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno, a garanzia degli obblighi e delle obbligazioni assunte, comprese le obbligazioni derivanti dal pagamento di eventuali penali applicate, nonché di eventuali danni cagionati al compendio oggetto della presente concessione, il concessionario è obbligato a prestare cauzione definitiva nell'importo del 100% del canone di concessione stabilito per l'intera durata del rapporto concessorio. L'incameramento, anche parziale, della cauzione definitiva obbliga il concessionario alla sua reintegrazione.

La costituzione del deposito cauzionale dovrà avvenire tramite fideiussione bancaria, sottoscritta dal soggetto che legalmente rappresenta l'ente fideiussore, accompagnata da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in carta libera, resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, attestante la legale qualità del soggetto che sottoscrive la garanzia stessa ed il suo potere di impegnare validamente il soggetto fideiussore. In alternativa la sottoscrizione può essere munita di autentica notarile, integrata dalla specifica indicazione dell'esistenza in capo a chi sottoscrive del potere di impegnare il soggetto fideiussore, apposta in calce alla fideiussione bancaria. Non saranno ammesse garanzie che contengano clausole attraverso le quali vengono posti oneri di qualsiasi tipo a carico del Comune di Bocenago.

La fideiussione dovrà riportare le seguenti clausole:

- rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, ai sensi dell'art. 1944 del codice civile;
- operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Comune di Bocenago;
- specifica indicazione che la garanzia si intende valida ed operante sino ad espressa autorizzazione allo svincolo da parte del Comune di Bocenago;
- inopponibilità all'ente garantito del mancato pagamento di premi o supplementi o del corrispettivo per la fideiussione da parte del debitore principale.

La fideiussione bancaria / assicurativa deve essere presentata in carta legale o resa legale.

Il concessionario assume intera e diretta responsabilità per ogni danno che per fatto proprio, dei propri collaboratori e dipendenti potesse derivare alla proprietà e/o a terzi.

Il concessionario è obbligato a coprire i rischi per responsabilità civile verso terzi causati dalla propria attività e dall'esercizio degli impianti tecnologici con polizza assicurativa per un massimale pari ad almeno Euro 1.000.000,00.= (unmilione/00).

La cauzione sarà restituita dopo la riconsegna della malga ovvero successivamente alla scadenza del periodo d'affitto/concessione e dopo aver accertato il regolare adempimento delle prescrizioni stabilite nel presente disciplinare e nel contratto.

Art. 14 - Oneri generali a carico del concessionario

Durante la gestione della malga, il concessionario si impegna ad adottare tutti gli accorgimenti necessari affinché non vengano lesi gli interessi materiali e morali dell'Ente proprietario.

Il concessionario o i propri soci o il soggetto preposto alla gestione della malga dovranno inoltre essere provvisti di tutte le licenze e permessi previsti dalle vigenti disposizioni di legge per lo svolgimento delle attività contemplate dal contratto e dal presente disciplinare.

Art. 15 - Oneri particolari del concessionario per la gestione della malga

Nella conduzione della malga il concessionario si impegna ad osservare quanto segue:

- a) anche nel caso di malghe non gravate da uso civico, oltre al bestiame di proprietà del conduttore, va preferibilmente monticato quello proveniente da aziende situate nel territorio del comune di Bocenago e dei comuni limitrofi rientranti nel territorio provinciale;
- b) il bestiame monticato va registrato nell'apposito "registro di monticazione";
- c) i suini sono contenuti nel numero sufficiente al consumo dei sottoprodotti della lavorazione del latte e costantemente rinchiusi nelle apposite porcilaie o eventualmente in appositi recinti attigui, separati dal bestiame bovino;
- d) i cani, in numero strettamente necessario per la conduzione della mandria, possono essere condotti in malga solo se in regola con le norme sanitarie. L'utilizzo degli stessi è limitato al raduno del bestiame, fatto salvo il rispetto della norma venatoria. Essi vanno sempre custoditi;
- e) la legna occorrente ai bisogni della conduzione della malga può essere raccolta anche nel bosco, previa autorizzazione della proprietà e presentazione della denuncia di taglio agli Enti competenti. Non è possibile fare commercio o asportare la legna da ardere che al momento della demonticazione risultasse eccedente. Essa va conservata per i bisogni della stagione monticatoria successiva.
- f) in conformità alle disposizioni del Codice civile ed alle consuetudini locali, il concessionario si impegna a:
 - arieggiare e ripulire periodicamente tutti i locali utilizzati dal personale;
 - effettuare la manutenzione ordinaria delle strade d'accesso all'alpe, dei fabbricati, sentieri, acquedotti, pozze d'abbeverata ed altre infrastrutture;
 - provvedere all'accurata ripulitura di fine stagione dei portici, delle stalle e di tutti i locali in genere.

Art. 16 - Oneri per la proprietà

Fatto salvo quanto diversamente previsto nel presente disciplinare, alla proprietà spetta il compito di:

- realizzare miglioramenti fondiari e gli interventi di manutenzione straordinaria e di sistemazione dei fabbricati, della viabilità di accesso e di servizio e delle opere di approvvigionamento idrico ed energetico, salvo accordi diversi assunti con il concessionario;
- segnalare l'inizio del perimetro della malga, apponendo cartelli lungo le strade di accesso aperte al traffico che riportino il nome della malga e l'avvertenza sulla presenza di animali al pascolo.

Art. 17 - Responsabilità civili

Durante il periodo di monticazione il concessionario è civilmente responsabile, indipendentemente da eventuali provvedimenti penali, di tutti i danni che vengono cagionati agli stabili e pascoli in connessione con l'esercizio dell'attività.

Art. 18 - Divieto di subaffitto/subconcessione

E' espressamente vietato il subaffitto/subconcessione ovvero ogni altra forma di cessione dei fondi e degli immobili oggetto del presente atto, salvo autorizzazione della proprietà.

TITOLO II - ASPETTI ECONOMICI

Art. 19 - Canone annuo

Il canone annuo di concessione ammonta ad € xx, come da offerta economica che deve essere pagato al Tesoriere del Comune attualmente Intesa SanPaolo Spa, in due rate di pari importo scadenti rispettivamente al 10.06 ed al 10.10 di ciascun anno. Il canone è soggetto, dalla seconda annualità, ad aggiornamento automatico, mediante applicazione del 100% della variazione dell'indice ISTAT costo vita per famiglie di operai e impiegati verificatisi nel mese di aprile rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

Il ritardato pagamento del canone comporterà, per il concessionario, il pagamento di un interesse che viene concordato in misura pari all'interesse legale, con decorrenza dal giorno successivo a quello pattuito per il pagamento, senza che occorra costituzione in mora. Il ritardo superiore a 60 giorni comporterà la decadenza di diritto dalla concessione.

TITOLO III - ASPETTI TECNICI

Art. 20 – Generalità

il concessionario della malga si impegna a gestire correttamente l'attività secondo criteri tecnico-agronomici finalizzati alla conservazione ottimale e alla valorizzazione del patrimonio pascolivo, nel rispetto delle prescrizioni contenute nei successivi articoli.

La conduzione tecnica dell'alpeggio va inoltre effettuata nel rispetto di quanto previsto dalla misura 10.1.2 – *Gestione delle superfici a pascolo: aiuti a favore dell'alpeggio nell'ambito dei pagamenti agro-climatico-ambientali* del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 e ss.mm. della Provincia autonoma di Trento.

Art. 21 - Gestione degli animali al pascolo

- a) Tutta la superficie del pascolo della malga va integralmente utilizzata indirizzando gli animali (di qualsiasi categoria) al pascolo in funzione dello stadio ottimale dell'erba. Qualora alcune aree dovessero risultare poco o nulla utilizzate dagli animali il malghese si impegna a praticare lo sfalcio e l'eventuale asportazione dei residui;
- b) Va evitato il concentrimento e lo stazionamento degli animali nelle aree che presentano danneggiamenti al cotico a causa del calpestio;
- c) Va limitato il concentrimento e lo stazionamento degli animali nelle aree infestate da specie nitrofile (Rumex, Urtica, Deschampsia) attuando un pascolamento veloce;
- d) Non va effettuato il pascolo, con qualsiasi specie animale, nelle zone di rimboschimento.

Art. 22 - Integrazioni alimentari

- a) Non è ammesso l'uso del carro miscelatore o di altre attrezzature atte a fornire razioni alimentari preconfezionate agli animali;
- b) è possibile fornire solo agli animali in lattazione concentrati (mangimi) fino ad un max del 25% del fabbisogno giornaliero in sostanza secca (max $0,25 \times 12 = 4,5$ kg). I quantitativi sono indicati e fissati nel verbale di consegna e/o di carico della malga.

Art. 23 - Contenimento della flora infestante

- a) Per contenere il diffondersi della flora infestante va effettuato il taglio della pianta prima della fioritura e per tutta la durata dell'alpeggio;
- b) non è ammesso l'uso di prodotti diserbanti o disseccanti.

Art. 24 - Concimazione e gestione delle deiezioni

Per la concimazione del pascolo si provvederà esclusivamente mediante l'idoneo spargimento delle deiezioni prodotte in malga.

Vanno in ogni caso osservate le seguenti prescrizioni:

- a) non è possibile asportare il letame/liquame dalla malga;
- b) il letame/liquame prodotto dal bestiame va, di norma, distribuito sul pascolo alla fine del periodo di monticazione secondo le modalità stabilite nel verbale di consegna e/o di carico (in genere a beneficio delle superfici pascolive più magre);
- c) nelle zone infestate da piante ammoniacali si deve evitare nel modo più assoluto ogni ulteriore concimazione;
- d) non è ammesso l'uso di concimi minerali;
- e) è ammesso il ricorso alla fertirrigazione (mediante la distribuzione del liquame con acqua).

TITOLO IV - PRODUZIONE E VENDITA DIRETTA AL PUBBLICO DI PRODOTTI LATTIERO CASEARI

Art. 25 - Produzione e vendita diretta al pubblico del formaggio in malga

La Malga Zeledria è attrezzata per l'intero ciclo di lavorazione del latte ed ha ottenuto l'autorizzazione sanitaria alla produzione di burro, formaggi con stagionatura superiore ai 60 giorni e formaggi freschi. La Malga è dotata di punto vendita accessibile al pubblico dall'esterno.

Il concessionario si impegna alla lavorazione e alla vendita diretta al pubblico dei prodotti della lavorazione del latte.

Il concessionario si impegna altresì:

- ad osservare le disposizioni vigenti in materia al fine di conservare il riconoscimento dal punto di vista sanitario della "casera" di Malga Zeledria per la produzione di burro, formaggi con stagionatura superiore ai 60 giorni e formaggi freschi, di cui alla determinazione del Servizio Organizzazione e qualità servizi sanitari della Provincia autonoma di Trento n. 68 del 20 settembre 2006 e ss.mm.;
- a presentare all'Ufficio veterinario dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari domanda di volturazione.
- a comunicare qualsiasi modifica dell'attività produttiva e/o impianti.

Art. 26 - Lavorazione del latte nella casera

Il concessionario si impegna ad osservare le norme tecniche ed igienico sanitarie nella fase di lavorazione del latte e di conservazione dei prodotti lattiero caseari ed, in particolare, si impegna

- a mantenere in buono stato i locali di lavorazione e conservazione del latte e dei prodotti;
- a mantenere in buone condizioni, pulite ed eventualmente disinfettate, le superfici di lavorazione e le attrezzature, con particolare cura ed attenzione per quelle a contatto con gli alimenti;
- a conservare il latte e i prodotti in locali protetti dalla polvere e dai parassiti e nel rispetto delle temperature previste per la tipologia di prodotto;
- a mantenere uno standard elevato di pulizia del personale e indossare e far indossare indumenti adeguati e puliti;
- a fornire un'adeguata formazione al proprio personale, con particolare riguardo alle misure di prevenzione dei pericoli igienico sanitari connessi alla manipolazione degli alimenti;
- a garantire la sicurezza dei propri prodotti mediante l'applicazione di procedure basate sul sistema HACCP, quali ad esempio le linee guida allegate alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1414 del 08.06.2001 "Linee di indirizzo per l'applicazione dell'autocontrollo in alpeggio" e ss.mm.

Il concessionario si impegna altresì all'acquisizione degli esiti delle analisi effettuate a fondovalle in autocontrollo sul latte di massa delle singole aziende. Copia degli stessi deve essere consultabili in malga. Se le bovine alpeggiate provengono da aziende con latte non conforme la produzione dovrà essere limitata a formaggi con stagionatura oltre i 60 giorni o alla pastorizzazione del latte.

Art. 27 - Documentazione presente in malga

Oltre alla copia degli esiti delle analisi sul latte a fondovalle di cui all'articolo precedente, in malga devono essere inoltre presenti:

1. registro di malga (cosiddetto registro di stalla) debitamente compilato con tutte le movimentazioni di carico e scarico documentate dai relativi Mod. 4.

2. registro dei trattamenti medicinali, salvo che non sia utilizzato il registro delle singole aziende di provenienza (in tal caso deve essere presente in allegato copia della ricetta veterinaria)

TITOLO V - ATTIVITA' AGRITURISTICA

Art. 28 - Ospitalità per soggiorno turistico (capienza massima SEI ospiti)

Il concessionario si impegna ad esercitare nei locali a ciò destinati all'interno della p.ed. 611 attività agrituristiche mediante l'offerta di ospitalità per soggiorno turistico, nel rispetto della L.P. 30 ottobre 2019, n. 10 e del relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.P. 27 dicembre 2021, n. 22-56/Leg.

Gli acquisti effettuati dal concessionario a completamento della dotazione prevista dalla vigente normativa provinciale rimangono di proprietà del concessionario con l'obbligo di asportarli al termine della concessione.

Art. 29 - Obblighi del concessionario

Il concessionario autorizzato all'esercizio dell'attività agriturbistica presso la Malga Zeledria ha l'obbligo di:

- a) esporre al pubblico l'autorizzazione o la denuncia d'inizio attività con indicazione dei servizi offerti con l'indicazione dei relativi prezzi, i periodi e gli orari di apertura al pubblico dell'esercizio nonché, all'esterno, il marchio agriturbistico provinciale;
- b) osservare le prescrizioni disposte nel provvedimento di autorizzazione;
- c) tenere un registro contenente le generalità delle persone alloggiate, comunicandone giornalmente l'arrivo ai competenti organi di pubblica sicurezza in osservanza dell'articolo 109 del regio decreto n. 773 del 1931, come sostituito dall'articolo 8 della legge 29 marzo 2001, n. 135;
- d) comunicare al comune di Pinzolo e al Comune di Bocenago, entro il 30 settembre di ogni anno e con riferimento ai periodi di alta e bassa stagione dell'anno seguente, i prezzi che si intendono praticare per i servizi offerti, i periodi e gli orari di apertura al pubblico, da stabilire comunque nel rispetto dei limiti definiti dalla vigente normativa provinciale; comunicare nel corso dell'anno di esercizio dell'attività agriturbistica le eventuali variazioni apportate ai prezzi per i servizi offerti, ai periodi e agli orari di apertura al pubblico;
- e) partecipare, con cadenza almeno quinquennale, alle iniziative di aggiornamento professionale previste dalla Provincia per la qualificazione dell'offerta agriturbistica;
- f) comunicare al comune di Pinzolo ed al Comune di Bocenago, entro trenta giorni ogni variazione dei requisiti di cui alla L.P. 30 ottobre 2019, n. 10 e la cessazione dell'attività;
- g) procedere alla trasmissione della denuncia di inizio attività.

TITOLO VI - PROCEDURE

Art. 30 - Consegna e riconsegna della malga

All'inizio e alla scadenza della concessione, la proprietà, rappresentata dal Sindaco o suo delegato, in contraddittorio con il concessionario, redigerà i verbali di consegna e di riconsegna della malga, dai quali risulteranno le condizioni e lo stato di conservazione del pascolo, dei fabbricati, delle varie infrastrutture e delle singole attrezzature in dotazione, nonché l'adempimento delle prescrizioni contenute nel presente disciplinare tecnico-economico e nel verbale di carico.

Alla scadenza della concessione, se non saranno rilevati danni o infrazioni, il deposito cauzionale sarà restituito integralmente; in caso contrario l'importo sarà ridotto delle penalità e delle spese necessarie per effettuare i lavori e/o le riparazioni, fatto salva la richiesta di eventuali integrazioni.

E' escluso qualsiasi rimborso a favore del concessionario per gli arredi fissi (da intendersi tutto ciò la cui eventuale asportazione comporta danni di qualsiasi entità ai beni immobili), che dovranno essere lasciati in proprietà all'Ente, e per l'eventuale arredo mobile e attrezzatura a corredo che il concessionario potrà lasciare, se ritenuta idonea dalla proprietà.

Ogni anno all'inizio e alla fine della stagione di monticazione a cura del personale dell'Ente proprietario, d'intesa con il concessionario, potranno essere effettuati sopralluoghi per concordare prescrizioni particolari o per affrontare particolari problematiche gestionali (verbale di carico e scarico della malga).

L'accertamento del mancato rispetto delle prescrizioni sottoscritte nel capitolato e nei verbali di cui sopra comporterà l'applicazione delle relative penali e gli effetti previsti dal contratto e dal presente capitolato.

TITOLO VII - VIGILANZA E SANZIONI

Art. 31 - Inadempienze e penalità

Il concessionario è direttamente responsabile per le inadempienze compiute nell'epoca di monticazione e, quindi, soggetto alle relative penalità, sia per l'inosservanza di quanto previsto nel presente disciplinare, sia per la violazione delle norme di polizia forestale.

Per le eventuali inadempienze alle norme indicate negli articoli precedenti e riassunte nello schema sotto indicato, verranno applicate, salvo i casi di forza maggiore, le seguenti penalità a giudizio insindacabile dell'Ente proprietario:

Articolo oggetto di inadempimento	Infrazione	Penalità
art. 4 Durata della monticazione	monticazione anticipata, demonticazione ritardata	minimo € 15,00/giorno di anticipo/ritardo
art. 5 Determinazione del carico	per ogni UBA alpeggiata in più o in meno rispetto al limite di tolleranza fissato	minimo € 40,00
art. 8 Manutenzioni ordinarie	mancata effettuazione degli interventi di manutenzione ordinaria	minimo € 200,00 per ogni inadempienza
art. 21 Gestione degli animali al pascolo	mancato rispetto delle disposizioni di cui alle lettere a), b), c), d), e) dell'art. 29 del presente	minimo € 200,00 per ogni inadempienza

	disciplinare	
art. 23 Contenimento della flora infestante	rispetto delle disposizioni di cui alle lettere a) e b)	mancato minimo € 200,00 per ogni inadempienza

Art. 32 - Risoluzione anticipata e recesso

L'Ente proprietario si riserva il diritto di sospendere, modificare o risolvere il contratto di affitto o revocare l'atto di concessione oggetto del presente disciplinare, a suo insindacabile giudizio, in ogni momento prima della scadenza stabilita all'art. 4, qualora i beni concessi servissero per esigenze di pubblica utilità o per altri giustificati motivi non compatibili con gli usi concessi, senza che il concessionario possa opporsi, vantare titoli, compensi o risarcimenti qualsiasi di danni.

Qualora fosse accertato, in qualsiasi momento, che il concessionario eserciti l'affitto/la concessione in difformità alle Leggi e ai Regolamenti vigenti nonché in difformità delle prescrizioni riportate nel presente atto e nel contratto/concessione, l'Amministrazione concedente diffiderà con lettera raccomandata il medesimo Concessionario ad ottemperare le suddette norme vigenti e prescrizioni entro il termine previsto nella diffida e, in caso di perdurante inottemperanza, procederà alla risoluzione del contratto di affitto/revoca dell'atto di concessione nonché alla richiesta al Concessionario di risarcimento degli eventuali danni derivanti al bene a seguito dell'inosservanza delle norme vigenti e delle prescrizioni riportate nel presente atto.

L'Ente proprietario si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento, lo stato di manutenzione dei beni oggetto dell'affitto/concessione e, contemporaneamente, il costante utilizzo dei beni stessi secondo gli usi per i quali l'affitto/concessione è stato stipulato; l'accertamento di anomalie in tal senso potrà determinare, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione concedente, l'immediata risoluzione dell'affitto/revoca della concessione, fatta salva ogni e qualsiasi azione tendente al recupero di eventuali danni materiali o anche di ordine morale, qualora da detti usi derivassero fatti o accadimenti lesivi del buon nome dell'Amministrazione concedente.

Il concessionario ha facoltà di recedere dal presente contratto di affitto/atto di concessione dandone comunicazione, inoltrata con nota raccomandata A/R ovvero PEC, con preavviso di 90 (novanta) giorni sulla data del recesso.

L'Ente proprietario avrà diritto al risarcimento dei danni che dovesse subire in dipendenza della recessione anticipata ed al rimborso delle eventuali spese per il ripristino dello stato del bene in affitto/concessione.

Art. 33 - Clausole di risoluzione espressa

Salva la risoluzione per inadempimento di cui all'art. 32, l'Ente proprietario si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c., a tutto rischio del concessionario, con riserva di risarcimento danni nei seguenti casi:

- malga caricata con un numero di UBA inferiore a quello minimo fissato all'art. 5, fatti salvi i casi di forza maggiore;
- cessione del contratto o subaffitto/subconcessione non autorizzati, salvo autorizzazione della proprietà;
- pagamento del canone annuo con un ritardo superiore a trenta giorni.

Luogo e data

Per l'Ente proprietario

Sig.

Per il Concessionario

Sig.